

OGGETTO: RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL SERVIZIO VIGILANZA E DEL PERSONALE. DISPOSIZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal combinato disposto degli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") si evince in modo inequivoco che, nel vigente ordinamento, è in auge, anche a livello locale, la netta distinzione fra atti di indirizzo politico - amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici). In altri termini, il TUEL ha devoluto, rispettivamente, agli organi politici (Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Sindaco) la competenza ad emanare gli atti di indirizzo e, ai dirigenti/responsabili amministrativi comunali, la competenza ad adottare atti di gestione.

Dato atto che:

- l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (art. 4 del d.lgs. 165/2001), e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
- la già menzionata norma ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche.

Tenuto conto che il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (ex multis T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 07-01-2014, n. 3, Sez. regionale controllo per il Molise, delib. n. 167/2916/PAR).

Acclarato che la disposizione in esame si riferisce all'attribuzione di funzioni gestionali a componenti dell'organo esecutivo delle amministrazioni locali, ovvero al Sindaco e/o agli assessori in quanto componenti della giunta, risultando quindi inapplicabile la stessa nei confronti di soggetti che ricoprono esclusivamente la carica di consigliere comunale.

Precisato, a tal proposito, che:

- la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, ai fini della sua concreta applicazione, richiede che l'attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi comunali ai componenti degli organi esecutivi, ed il conseguente potere degli stessi di adottare atti di natura tecnica gestionale, debbano essere previsti da specifiche norme regolamentari organizzative (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008);
- L'adozione della richiesta norma organizzativa si pone, pertanto, quale condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo in esame, con la conseguenza che, in mancanza di detto preliminare adempimento, si renderebbe, di fatto, inapplicabile la norma (Cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma sentenza n. 160 del 2009).

Ricordato, inoltre, che la modifica apportata alla norma in esame dall'art. 29, comma 4, della L. 448/2001, non solo ha esteso tale facoltà anche ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti - allorquando nella precedente formulazione la norma era riferita esclusivamente ai Comuni con popolazione fino a tremila abitanti - (comma 4, lett. a), ma ha anche abrogato la condizione precedentemente prevista, che imponeva la verifica preliminare dell'assenza non rimediabile, nella struttura comunale, di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti (comma 4, lett. b).

Considerato che la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri può avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D (Cfr. parere del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2003, consultabile in <http://incomune.interno.it/pareri>).

Acclarato come, tuttavia, l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000 (finanziaria 2001) costituisca una specifica disposizione derogatoria, pacificamente compatibile col sistema normativo vigente (in tal senso anche Consiglio di Stato sent. n. 5296/2015, che ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità sulla disposizione) e che tale deroga sia ammessa solamente in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell'Ente locale, dovendo essere interpretata restrittivamente e non in modo estensibile oltre i casi e i modi espressamente regolati (Corte dei conti, sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 513/2012/PAR del 10 dicembre 2012).

Costatato che nel Comune di V a i e si rende necessario procedere alla nomina del nuovo responsabile del Servizio Vigilanza, in quanto il Segretario Comunale, già titolare del Servizio Vigilanza, verrà collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età il 1 maggio 2025, ultimo giorno di lavoro il 30 aprile 2025.

Richiamato il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione giunta n. 62 in data 18.7.2011 e successive modifiche adottate con deliberazione G.C. n. 66 del 3.8.2011 e s.m. ed i.

“art. 7: Con proprio provvedimento motivato la giunta può nominare il Sindaco e/o uno o più assessori responsabile pro tempore, e per un breve periodo, di uno o più Settori/Aree/Servizi dell'Ente con il potere di adottare atti anche di natura tecnica

gestionale ex art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, anche al fine di operare un contenimento della spesa, tale contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.”

Dato atto che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000,

Con voti unanimi, palesi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. di nominare, in attesa dell'individuazione del Segretario Comunale il Sindaco responsabile del Servizio Vigilanza e del servizio Personale ex art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici ed organi amministrativi, dando atto che lo stesso non percepirà alcun tipo di compensazione economica per tale responsabilità e che una prolungata vacanza della responsabilità di firma nel Servizio potrebbe comportare potenziali ricadute in termini di responsabilità amministrativo-contabile per l'Ente.

Dichiarare con separata e successiva votazione ad unanimità dei voti la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire lo svolgimento dell'attività amministrativa senza ritardi.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
MERINI Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000.